

AULA 'B'



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

**Risarcimento
danni per
abusiva
reiterazione
contratti a
termine**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -
Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere-
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere-
Dott. DARIO CONTE - Consigliere -
Dott. MARIO DE IORIS -Rel. Consigliere -

R.G.N. 15137/2023

Cron.

Rep.

Ud 08/04/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15137-2023 proposto da:

████████████████████ rappresentata e difesa dall'avvocato
████████████████████;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI COMISO, in persona del Sindaco *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato ████████████████████;

- controricorrente -

2026

1711

avverso la sentenza n. 513/2023 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 16/05/2023 R.G.N. 1104/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/04/2026 dal Consigliere Dott. MARIO DE IORIS.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza in epigrafe
indicata, ha rigettato l'appello proposto da ████████████████████
avverso la decisione del Tribunale di Ragusa n. 293/2020 con la



quale era stata respinta la sua domanda, avanzata nei confronti del Comune di Comiso, per l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro svolti presso di questo in base a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa per una durata totale di nove mesi che, aggiunta a quella dei rapporti di lavoro subordinato a termine successivamente intercorsi con lo stesso Comune, le davano diritto a chiedere la condanna dell'ente al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, per la reiterata assunzione a termine per un periodo superiore a 36 mesi o, in subordine, al risarcimento del danno per violazione del d.lgs. n. 368/2001.

2. Il Tribunale, espletata attività istruttoria, aveva ritenuto che questa non avesse confermato la circostanza che i rapporti lavorativi svolti sulla base dei contratti di collaborazione coordinata fossero stati contraddistinti dalla subordinazione.

3. La Corte d'appello di Catania, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, ha poi respinto l'appello della lavoratrice volto a censurare la decisione di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, avendo ritenuto anch'essa che dall'istruttoria ivi espletata non fossero emersi elementi idonei a dimostrare che i contratti anzidetti avessero dato luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] affidato a due motivi di impugnazione.

5. Il Comune di Comiso si è difeso con controricorso, illustrato da successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa



applicazione degli artt. 2094, 2222 e ss., 2697, 1362 c.c., e degli artt. 115, 116 e 409, n. 5, c.p.c., censurando la decisione impugnata per aver erroneamente escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso di fatto con il Comune quando tra le parti erano stati stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Deduce la ricorrente che la Corte territoriale, nell'escludere la dedotta subordinazione di fatto, non ha dato rilevanza alle concrete modalità con cui si erano svolti i rapporti tra le parti, non applicando i principi di diritto relativi all'individuazione della subordinazione, avendo dato rilevanza solo alle risultanze della prova per testi, senza aver adeguatamente considerato le risultanze documentali, *in primis* le timbrature dei cartellini che la lavoratrice era tenuta ad effettuare per il controllo del rispetto dell'orario di lavoro, nonché la circostanza, emergente dall'altra documentazione prodotta, che nel corso dei rapporti anzidetti ella aveva svolto la stessa attività che poi aveva continuato ad espletare in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, e cioè quella di assistenza ai bambini disabili presso le scuole comunali, percependo una retribuzione *standard* mensile e prestando attività anche all'interno del Comune.

3. La censura è inammissibile.

4. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass.



n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (v. di recente Cass. n. 4375/2026).

4.1. La valutazione delle prove è infatti compito del giudice di merito, non potendosi chiedere nel giudizio di legittimità la rivalutazione del materiale probatorio sulla scorta del quale i giudici di merito hanno accertato i fatti di causa (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi).

4.2. Nella specie, parte ricorrente, più che individuare, con specifiche e argomentate deduzioni, gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, critica piuttosto le valutazioni da essa operate in fatto, inerenti all'apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, anche riguardo alla prevalenza data all'una, piuttosto che all'altra di esse.

4.3. Ma la comparazione dei vari elementi probatori contrastanti, risultati dall'istruttoria, e la valutazione della loro portata e del loro significato, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e al suo prudente apprezzamento, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti dei vizi motivazionali di



cui all'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. (v. di recente Cass. 2281/2026 in motivazione).

5. Il motivo quindi, per come formulato, mira a contrapporre all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dai giudici d'appello una diversa lettura, ma come rilevato in plurime decisioni di questa Corte, fra cui Cass. n. 1102/2022, è *«inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.»* (Cass n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017)».

6. Con altro motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla documentazione inerente la timbratura dei cartellini, che la Corte territoriale ha completamente ignorato, preoccupandosi solo di esaminare quanto dichiarato dai testi, non avendo così rilevato che tale timbratura *«dimostra inconfutabilmente la natura fittizia dei contratti di co.coc.co. stipulati dalla ricorrente»*, in quanto elemento incompatibile con la natura di essi, il cui esame avrebbe, pertanto, *«senza alcun dubbio, dato luogo a una decisione diversa»*.

7. Anche tale censura non si sottrae ad una valutazione di inammissibilità, poiché – diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente - il fatto in questione è stato direttamente apprezzato dalla Corte territoriale che ne ha escluso la decisività alla luce delle altre risultanze istruttorie (v. punto 6 della decisione impugnata); al riguardo è stato affermato che, ove il fatto



storico rilevante ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale (v. *ex multis*, Cass. n. 30837/2025).

8. In base alle anzidette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale dell'8 aprile 2026.

La Presidente
Annalisa Di Paolantonio

